

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925 , n. 2537

Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto.
(025U2537)

Vigente al: 17-5-2021

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1395;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per l'interno, per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per l'attuazione e per il coordinamento della legge 24 giugno 1923, n. 1395, con le disposizioni vigenti nelle nuove Province, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco - Federzoni -

- Fedele - Giuriati.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addi' 11 febbraio 1926.

Atti del Governo, registro 245, foglio 89. - Faini.

CAPO I.
Dell'albo.

Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto.

Art. 1.

In ogni Provincia e' costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel Comune capoluogo.

Art. 2.

Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo.

Quando gli iscritti nell'albo non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sara' determinato dal primo presidente della Corte di appello.

Art. 3.

L'albo conterra' per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternita', da residenza.

La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorita' da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonche' la data della iscrizione.

Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4.

Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento.

Potranno essere iscritti nell'albo, a termini dell'art. 3, capoverso della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R. decreto 6 settembre 1902, n. 485.

Art. 5.

Per esercitare in tutto il territorio del Regno e delle Colonie le professioni di ingegnere e di architetto e' necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e del presente regolamento.

Soltanto pero' agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie o gli incarichi di cui all'art. 4 della detta legge 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'articolo 56 del presente regolamento.

Art. 6.

Non si puo' essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7.

La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo da L. 2 e munita dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;
- c) certificato di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

e) certificato di aver conseguita l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;

f) dichiarazione di non essere iscritto ne' di aver domandata l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.

Non puo' essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale.

Art. 8.

Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione nell'albo.

La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

Art. 9.

La deliberazione di cui all'art. 8 e' notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne e' data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore del Re.

Art. 10.

Contro la deliberazione del Consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea generale entro un mese dalla notificazione.

Entro il medesimo termine puo' ricorrere anche il procuratore del Re presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 11.

L'assemblea generale delibera sul ricorso in seduta plenaria, che dovrà essere convocata straordinariamente dal Consiglio dell'ordine, qualora non debba aver luogo, entro due mesi dalla presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell'assemblea. In tal caso questa decide sul ricorso in sede di convocazione ordinaria.

Art. 12.

La deliberazione è presa a maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell'art. 28.

Il ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed il presidente del Consiglio dell'ordine ha egualmente diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata.

Alle notifiche delle deliberazioni dell'assemblea generale sarà provveduto nei modi e termini di cui all'art. 9.

Art. 13.

Contro le deliberazioni dell'assemblea è ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso, del procuratore del Re, alla Commissione centrale di cui all'articolo seguente.

Art. 14.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169))

Art. 15.

Adempiono alle mansioni di segreteria della Commissione centrale magistrati trattenuti nel Ministero della giustizia, nonché funzionari del Ministero dei lavori pubblici, nominati dai rispettivi Ministri.

Art. 16.

La impugnazione dinanzi alla Commissione centrale e' proposta nel termine perentorio di giorni 30 da quello della data della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da quello della data della partecipazione ufficiale fattane al procuratore del Re.

La impugnazione e' trasmessa con lettera raccomandata alla segreteria della Commissione centrale e la prova dell'avvenuta trasmissione non puo' essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.

Art. 17.

Contro la deliberazione della Commissione centrale non e' dato alcun mezzo di impugnazione ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione del Regno, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.

Art. 18.

Le spese per il funzionamento della Commissione centrale, sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

L'ammontare delle spese viene determinato dalla Commissione centrale, la quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalita' per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'ordine.

I Consigli dell'ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 19.

La Commissione centrale stabilira', con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Art. 20.

La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, e' pronunciata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita

della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

Art. 21.

Nel caso di cancellazione, sara' data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facolta' di reclamare all'assemblea generale dell'ordine ed alla Commissione centrale, in conformita' dei precedenti articoli 10, 13 e 16.

Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato puo' fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potra' presentare ricorso in conformita' dei suindicati articoli 10, 13 e 16.

Art. 22.

Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvedera' alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformita' dei precedenti articoli 10, 13 e 16.

Art. 23.

L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine e' inviato alla Corte di appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine. Sara' pure rimesso ai Ministeri della giustizia e degli affari di culto, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e dell'istruzione, nonche' alla Commissione centrale ed agli altri Consigli dell'ordine.

Potra' inoltre essere trasmesso a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputera' opportuno, e, dietro pagamento, dovra' esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

Agli uffici ed Enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

Art. 24.

Non si puo' far parte che di un solo ordine di ingegneri e di architetti.

Chi si trova iscritto nell'ordine di una Provincia, puo' chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;

b) che l'istante e' in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18.

Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne dara' avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25.

Il Consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno e delle Colonie.

CAPO II.

Dell'ordine e del Consiglio dell'ordine.

Sezione I. - Dell'ordine.

Art. 26.

La convocazione dell'ordine in adunanza generale e' indetta dal presidente del Consiglio dell'ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterra' l'ordine del giorno dell'adunanza.

La validita' delle adunanze, e' data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potra' aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sara' legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27.

Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie. ((8))

Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno alla elezione dei membri del Consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per la Commissione centrale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.

Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.

Le adunanze saranno convocate con le modalita' indicate nell'articolo precedente.

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera c)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

[...]

c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537".

Art. 28.

La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie e' tenuta dal presidente del Consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere piu' anziano fra i presenti assume la presidenza.

Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal piu' giovane fra i consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

Ogni votazione e' palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salvo le disposizioni dell'art. 33.

Sezione II. - Del Consiglio dell'ordine.

Art. 29.

Ciascun Ordine degli ingegneri e degli architetti e' retto dal Consiglio.

Art. 30.

I componenti del Consiglio dell'ordine sono eletti dagli iscritti nell'albo, convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio.

Tutti gli iscritti nell'albo possono essere eletti a far parte del Consiglio.

Art. 31.

Il Consiglio si compone di cinque membri negli ordini comprendenti fino a cinquanta iscritti; di sette in quelli fino a 200; di nove sino a 500; di undici negli altri.

Gli ingegneri ed architetti sono rappresentati nel Consiglio dell'ordine in proporzione al numero degli iscritti della rispettiva categoria.

Art. 32.

I membri del Consiglio durano in carica due anni. Alla fine del primo anno decade dal mandato la meta', dedotto uno dal numero totale.

La designazione dei membri per i quali ha luogo la decadenza e' fatta mediante sorteggio.

I membri sono rieleggibili.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, il Consiglio procede d'ufficio a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 33.

La elezione dei consiglieri ha sempre luogo a scrutinio segreto.

La votazione ha luogo contemporaneamente, mediante due urne distinte, per i consiglieri da eleggersi nella categoria degli ingegneri e per quelli da eleggersi nella categoria degli architetti.

Ogni iscritto vota per un numero eguale a quello spettante alla propria categoria.

Ciascuna categoria dovrà avere almeno un rappresentante nel Consiglio dell'ordine.

Sono proclamati eletti coloro che ottennero maggior numero di voti. In caso di parità di voti, costituisce preferenza l'anzianità di età'.

Il presidente, assistito dai due più anziani tra i presenti, compie lo scrutinio dei voti e proclama immediatamente gli eletti. Cura poi che il risultato delle elezioni sia comunicato al Primo presidente ed al Procuratore generale della Corte di appello, nonché al presidente del Tribunale ed al procuratore del Re.

Art. 34.

Se, dopo avvenuta la proclamazione degli eletti, ma prima che sia sciolta l'adunanza, sorga contestazione sulla regolarità della elezione, le schede sono custodite sotto sigillo ed unite al verbale dell'adunanza, il quale sarà comunicato in copia al procuratore del Re entro il termine di giorni 3 da quello dell'elezione. In caso contrario, le schede sono bruciate.

La elezione non può essere impugnata ove non sia sorta la contestazione di cui al precedente comma.

La impugnativa ha luogo innanzi all'assemblea generale mediante ricorso motivato e presentato, con la firma di almeno cinque iscritti, entro il termine di giorni 15 dal giorno della elezione.

Copia del ricorso è notificata, nello stesso termine, ai membri del Consiglio, i quali possono presentare le loro deduzioni in sede di discussione innanzi all'assemblea.

Nello stesso termine può pure avanzare ricorso il procuratore del Re.

Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.

Contro le deliberazioni dell'assemblea generale e' ammesso ricorso alla Commissione centrale in conformita' degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 35.

Il Consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; puo' anche eleggere un vice-presidente.

Art. 36.

Il Consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

Art. 37.

Il Consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

1° vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinche' il loro compito venga adempiuto con probita' e diligenza;

2° prende i provvedimenti disciplinari;

3° cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorita' giudiziaria;

4° determina il contributo annuale da corrisondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonche' le modalita' del pagamento del contributo;

5° compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'ordine;

6° da' i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38.

Il presidente del Consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il Consiglio stesso.

In caso di assenza del presidente, e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere piu' anziano ne fa le veci.

Art. 39.

Il segretario riceve le domande d'iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consigliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40.

Il tesoriere-economo e' responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprieta' dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

- a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
- b) registro contabile di entrata e di uscita;
- c) registro dei mandati di pagamento;
- d) inventario del patrimonio dell'ordine.

In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economo.

Art. 41.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, e' considerato dimissionario. Il Consiglio dell'ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 42.

Il Consiglio dell'ordine puo' disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

CAPO III.

Dei giudizi disciplinari.

Art. 43.

Il Consiglio dell'ordine e' chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44.

Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'ordine, in un termine non minore di giorni 15 per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.

Ove l'incolpato non si presenti ne' giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45.

Le pene disciplinari, che il Consiglio puo' pronunziare contro gli iscritti nell'albo, sono:

1° l'avvertimento;

2° la censura;

3° la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;

4° la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel rimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

Esso è dato con lettera del presidente per delega del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 46.

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

Art. 47.

Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato puo' ricorrere in conformita' degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 48.

Le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni 15 dall'avvenuta notificazione.

Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore del Re nel termine di giorni 10 dalla comunicazione ufficiale che gliene e' fatta dal segretario del Consiglio dell'ordine entro 5 giorni.

Contro le deliberazioni dell'assemblea generale e' dato ricorso alla Commissione centrale sia all'interessato che al procuratore del Re, in conformita' degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 49.

L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'ordine, e' soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di appello.

Le impugnative contro le deliberazioni del detto Consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine cui appartiene lo stesso Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio e' ammesso ricorso alla Commissione centrale in conformita' degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 50.

Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, da' luogo a giudizio disciplinare.

CAPO IV.

Dell'oggetto e dei limiti della professione d'ingegnere e di architetto.

Art. 51.

Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonche' in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52.

Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonche' i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichita' e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne puo' essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53.

Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, ne' le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Art. 54.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente regolamento.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere-architetto presso gli istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.

La presente disposizione e' applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione pero' di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonche' i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Art. 55.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166))

Art. 56.

Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo;

b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella localita' professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

CAPO V.

Disposizioni generali.

Art. 57.

Gli ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re.

Il Ministro per la giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo puo' fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli ordini ed ai rispettivi Consigli.

Il Ministro per la giustizia, sentito il parere del Consiglio di Stato, puo' sciogliere il Consiglio dell'ordine, ove questo, chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi.

In tal caso, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, il quale, nel termine di tre mesi, deve convocare l'assemblea generale dell'ordine per la elezione del Consiglio.

Qualora il Consiglio dell'ordine, per qualsiasi motivo, cessasse di funzionare, il presidente del Tribunale provvede alla temporanea conservazione dell'archivio e dell'attivit  patrimoniale dell'ordine stesso e riferisce al Ministero della giustizia per gli opportuni provvedimenti.

Art. 58.

Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'autorit  giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'ordine.

Le Sezioni distaccate delle Corti di appello hanno le stesse attribuzioni delle Corti di appello, giusta l'art. 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

CAPO VI.

Disposizioni di coordinamento e transitorie.

Art. 59.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, nel capoluogo di ogni provincia il primo presidente della Corte di appello, o nelle provincie che non sono sede di Corte d'appello, il presidente del Tribunale invita, con i mezzi di pubblicit  che ritiene piu' convenienti, coloro che hanno conseguito il diploma di ingegnere e di architetto dagli Istituti indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, o si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 3, 8, 9 e 10 della legge stessa, o dall'art. 74 del presente regolamento a presentare domanda redatta nel modo indicato dall'art. 7 del presente regolamento e munita dei documenti ivi stabiliti e di quegli altri che il richiedente stimi opportuni.

Art. 60.

I diplomi menzionati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui all'art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini dell'art. 31 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585, ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 61.

Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, e' considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell'art. 1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.

Art. 62.

Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle provincie o dei comuni, e che si trovino, iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilita' preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l'esercizio della libera professione e' in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, COME MODIFICATA DALLA L. 17 MAGGIO 1999, N. 144)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, COME MODIFICATA DALLA L. 17 MAGGIO 1999, N. 144)).

Art. 63.

Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell'albo non puo' costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Art. 64.

Coloro che chiedano la iscrizione a termini dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono unire alla domanda, quietanza del ricevitore del registro, che attesti il versamento della somma di L. 500 a termini del succitato art. 9 ultimo capoverso.

Essi devono inoltre fornire:

a) la prova di avere esercitato lodevolmente da dieci anni la professione di ingegnere o di architetto mediante una relazione particolareggiata e documentata della loro vita professionale, specificando gli incarichi esperiti con indicazioni di date e localita' e di quanto altro possa agevolarne il controllo;

b) la prova di avere coltura sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere o di architetto mediante presentazione di titoli di studio, di certificati di esame, di pubblicazioni d'indole scientifica, tecnica e artistica, di relazioni, studi, esperimenti e prove.

L'interessato, ove lo creda, puo' chiedere alla Commissione di cui all'art. 9, capoverso I, della suindicata legge 24 giugno 1923, di dimostrare la sufficiente coltura mediante esame.

Art. 65.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 1, 3 e 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono presentare la domanda nella cancelleria della Corte o del Tribunale nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 59, se riesiedono nel Regno, e di sei mesi, se risiedano all'estero. ((1))

Il termine e' di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento per coloro che domandano la iscrizione a norma dell'art. 9 della legge suddetta.

AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 11 novembre 1926, n. 2186, convertito senza modificazioni dalla L. 22 maggio 1927, n. 841, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per domandare la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti a norma [...] del capoverso dell'art. 65 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 e' prorogato fino al 30 aprile 1927".

Art. 66.

Il primo presidente della Corte o il presidente del Tribunale, scaduto il termine rispettivamente, di tre o di sei mesi, indicato nell'art. 65, comma primo, e prese in esame le domande presentate, decide sulle stesse, accordando o negando la iscrizione.

Contro tale decisione non e' ammessa impugnazione, ma l'interessato puo' rinnovare la domanda d'iscrizione al Consiglio dell'ordine, non appena costituito.

L'interessato ed il procuratore del Re hanno diritto d'impugnare la decisione del Consiglio giusta le disposizioni dell'art. 10, del presente regolamento, riservato sempre il ricorso alla Commissione centrale, a norma degli articoli 13 e 16.

Art. 67.

Dopo compiute le operazioni di cui all'articolo precedente e formato l'albo a termini dell'art. 11 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, il primo presidente della Corte d'appello o il presidente del Tribunale indice l'assemblea generale per la elezione del Consiglio dell'ordine, uniformandosi alle norme del presente regolamento.

L'adunanza generale e' presieduta dal primo presidente della Corte d'appello o dal presidente del Tribunale oppure da un consigliere della Corte di appello o da un giudice del Tribunale, delegato dal rispettivo presidente.

Art. 68.

Le domande presentate agli effetti dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di cui all'art. 65, comma 2°, del presente regolamento devono essere inviate, scaduto il termine di sei mesi, alle Commissioni indicate nello stesso art. 9 in ragione della rispettiva competenza.

Le Commissioni compilano la lista degli aspiranti per regione, determinandola in base alla residenza e fanno poi, per il tramite del presidente, le opportune richieste al Ministero dell'istruzione per la nomina di due liberi professionisti a norma dell'art. 9 capoverso 2° della suindicata legge.

Le Commissioni, esaurite le operazioni, trasmettono gli atti al Consiglio dell'ordine, il quale, con lettera raccomandata, comunica agli interessati le decisioni delle Commissioni stesse, contro le quali non e' ammesso alcun ricorso.

Ove la decisione della Commissione sia favorevole e sussistano le altre condizioni stabilite dalla suddetta legge e dal presente regolamento, il Consiglio dell'ordine procede alla iscrizione del richiedente nell'albo. In caso contrario, respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso in conformita' degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.L. 6 febbraio 1927, n. 181, convertito senza modificazioni dalla L. 22 maggio 1927, n. 842, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le Commissioni di cui all'art. 68 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537, devono espletare i loro lavori entro il 31 maggio 1927".

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio D.L. 8 maggio 1927, n. 826, convertito senza modificazioni dalla L. 11 marzo 1928, n. 788, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le Commissioni di cui al presente articolo devono espletare i loro lavori entro il 30 novembre 1927.

Art. 69.

Coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono corredare le domande con titoli e documenti particolareggiati, comprovanti di avere esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto.

Le domande sono esaminate dalla competente Commissione con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente.

La Commissione puo' anche tener conto di manifestazioni dell'attivita' dell'aspirante, quali progetti, concorsi e pubblicazioni.

La Commissione, esaurite le operazioni, trasmette gli atti al Consiglio dell'ordine, il quale, con lettera raccomandata, comunica agli interessati le decisioni della Commissione stessa, contro le quali non e' ammesso alcun ricorso.

Ove la decisione della Commissione sia favorevole e sussistano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, il Consiglio dell'ordine procede alla iscrizione del richiedente nell'albo. In caso contrario, respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso in conformita' degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Nell'albo sono indicate la data del diploma di professore di disegno architettonico e quella d'iscrizione nell'albo stesso.

Art. 70.

Ai fini dell'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, coloro che esercitano la professione di architetto dal 1° gennaio 1922 continueranno a godere fino al 31 dicembre 1926 dello stato di fatto e degli usi e consuetudini esistenti in ciascuna circoscrizione di ordine sia riguardo all'esercizio della professione che all'uso del titolo. (2) ((3))

Essi a tale uopo devono fare apposita dichiarazione al Consiglio dell'ordine, alla cui vigilanza restano sottoposti.

AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.L. 6 febbraio 1927, n. 181, convertito senza modificazioni dalla L. 22 maggio 1927, n. 842, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Il termine del 31 dicembre 1926 stabilito nell'art. 70 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537, e' prorogato al 30 giugno 1927".

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio D.L. 8 maggio 1927, n. 826, convertito senza modificazioni dalla L. 11 marzo 1928, n. 788, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "la iscrizione nell'albo puo' avvenire fino al 31 dicembre 1927, rimanendo prorogato a tale data anche il termine stabilito nell'art. 70 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537".

Art. 71.

I termini stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 sono perentori e non possono essere prorogati per alcun motivo.

Art. 72.

I diplomati ingegneri ed architetti degli antichi Stati italiani godono degli stessi diritti stabiliti dall'art. 1° della legge 24 giugno 1923, n. 1395, per coloro che sono stati diplomati nel Regno.

Art. 73.

Il titolo di ingegnere, e, rispettivamente quello di architetto, spetta esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, abbiano acquistata la cittadinanza italiana in virtu' della sezione VI parte III del trattato di San

Germano, dell'art. 7, n. 2, del trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 e del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, e inoltre fossero in possesso, alla data dell'annessione di detti territori, di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato del 2° esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato della scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche;

c) l'assolutoria conseguita nelle stesse scuole superiori di cui al comma b) prima del 1885;

d) il diploma di laurea d'ingegnere conseguito in politecnici e scuole tecniche superiori non austriache equiparate al 2° esame di Stato dall'ordinanza Ministeriale 27 dicembre 1893, Bollettino leggi imperiali n. 197;

e) i diplomi conseguiti in altri Stati presso istituti non compresi nella predetta ordinanza e già riconosciuti validi ed equipollenti in casi individuali dalle autorità ministeriali austriache.

Nessun altro titolo può ritenersi equipollente a quelli sopra indicati, anche se conferito in base alla ordinanza 14 marzo 1917 B. L. I. n. 130 della cessata monarchia austro-ungarica.

((4))

AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 615 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fra i titoli indicati nell'art. 73 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e' compreso anche il diploma di ingegnere, di ingegnere industriale, di ingegnere chimico e di architetto conseguito nel Politecnico di Budapest".

Art. 74.

Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati delle nuove provincie, i quali comprovino di avere superato l'esame della sezione geodetica di una scuola

politecnica della cessata monarchia austro-ungarica prima del 31 dicembre 1913 e di possedere, alla data del 24 giugno 1923, l'autorizzazione, di cui all'ordinanza 7 maggio 1013 B. L. I. n. 77. ((5))

Gli interessati, entro il termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione del presente regolamento, dovranno presentare domanda a norma degli articoli 59 e 65.

Coloro che sono compresi nell'elenco di cui sopra, pur conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l'esercizio professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonche', a mente del § 5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, la esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione e di livello, di piani di divisione di terreni, di piani di commassazione e arrotondamento; le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e l'esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il rilascio di autenticazioni su quanto sopra. ((5))

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

Il Ministro della giustizia e degli affari di culto

Rocco.

Il Ministro dell'interno

Federzoni.

Il Ministro della pubblica istruzione

Fedele.

Il Ministro dei lavori pubblici

Giuriati.

AGGIORNAMENTO (5)

La L. 5 aprile 1950, n. 280 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1, 2 e 3) che "L'elenco speciale supplementare e transitorio di cui all'art. 74 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e' soppresso.

I geometri civili autorizzati delle nuove province compresi nel predetto elenco sono iscritti, con il titolo di "ingegnere topografo" negli albi degli ingegneri dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Resta ferma la delimitazione dell'attività professionale contenuta nel terzo comma del citato art. 74".